

COMUNE DI TRAMATZA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 19.02.2008

Il Segretario Comunale
Dr. Gianni Sandro Masala

Il Sindaco
Dott. Stefano Pala

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.

Art. 2

Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati prioritariamente all'uso da parte delle scuole presenti nel territorio comunale, per l'attività ordinaria. Sono destinati altresì all'uso delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società, Cooperative, associazioni e altri soggetti singoli o associati, gruppi spontanei per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. La giunta comunale provvede alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 3

Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare per:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

c) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica avviene tramite procedura ad evidenza pubblica e concessione a soggetti singoli o associati, con priorità alle società sportive all'albo Comunale.

Art. 4

Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- Determina e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle

forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del servizio amministrativo:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del territorio comunale.
- d) Il Responsabile del Servizio Tecnico:
- da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
 - Predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";

Art 5

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

L'uso degli impianti può essere consentito ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a loro carico e di tutti i presenti in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito. A discrezione dell'Amministrazione potrà essere richiesta una idonea garanzia nelle forme e nella misura prescritta dalla Giunta Comunale.

La concessione in uso a gruppi spontanei è altresì consentita in caso di gestione convenzionata. In questo caso il concessionario avrà le stesse prerogative del Comune e potrà esercitarne i corrispondenti diritti. Per contro l'utenza dovrà rispettare verso il concessionario gli stessi obblighi che avrebbe verso il Comune in caso di gestione diretta.

Art. 7

Utilizzo degli impianti da parte delle scuole

L'utilizzo degli impianti da parte delle scuole per l'attività ordinaria (educazione fisica e attività didattica in genere) è concesso annualmente senza pagamento del canone, previa comunicazione scritta prima dell'inizio dell'attività al Comune del calendario delle attività da svolgersi.

L'utilizzo per attività straordinarie è concesso previa richiesta scritta da inoltrare volta per volta almeno dieci giorni prima dell'evento, compatibilmente con la programmazione comunale. La concessione è gratuita. Quanto sopra è valevole sia nel caso di gestione diretta che nel caso di gestione convenzionata. In quest'ultimo caso l'istituzione scolastica dovrà raccordarsi con il concessionario dell'impianto.

Art 8

Pianificazione attività

Nel caso che più soggetti facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Art. 9

Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Nella concessione in uso degli impianti avranno, in ogni caso, diritto di priorità le società iscritte all'Albo Comunale.

Art. 10

Tariffe, canoni e cauzioni

Per gli impianti in regime di gestione diretta i concessionari verseranno direttamente al Comune un canone annuo, nel caso di Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale che vogliano avere un uso continuativo e non sporadico delle strutture. Nel caso invece di Società non iscritte all'Albo, Cooperative, associazioni e altri soggetti singoli o associati e gruppi spontanei questi ultimi verseranno una tariffa oraria. In entrambi casi dovrà essere versata apposita cauzione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale e con le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio competente.

Per l'uso degli impianti sportivi concessi in gestione convenzionata è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento al Comune di un canone stabilito dalla Giunta Comunale. Per l'utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 2 che non coincidano con il concessionario, dovrà essere versata una tariffa direttamente al concessionario stesso.

L'importo della tariffa e del canone deve comunque coprire i costi della pulizia dell'impianto, energia elettrica, consumi idrici e ripristino dotazione materiale di consumo (es. reti, palloni, tappetini). La giunta comunale può, per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione disporre l'esenzione dal pagamento della tariffa dovuta.

Sia in caso di gestione diretta che in caso di gestione convenzionata restano ferme le competenze del Consiglio Comunale ed in particolare della Giunta Comunale in materia di canoni e tariffe. Ad ulteriore chiarezza si precisa che sarà sempre la Giunta a stabilire il canone annuo di concessione che il concessionario dovrà versare al Comune in caso di gestione convenzionata e le tariffe per l'utilizzo che gli utenti dovranno versare al concessionario, ivi comprese eventuali agevolazioni o esenzioni.

Art. 12

Criteri per l'assegnazione

Nel caso di concessione in uso continuativo o di concessione convenzionata della struttura la priorità nella scelta del concessionario è data alle società sportive iscritte all'albo comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 13

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali la popolazione in età scolare, gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato.

Art. 14

Concessione d'uso

La concessione di durata, sia in caso di gestione diretta che convenzionata, è disciplinata da apposita convenzione stipulata tra Comune e concessionario, che richiama il presente regolamento. La durata della concessione è prevista nel bando di assegnazione del singolo impianto e non può superarsi i cinque anni.

Art. 15

Doveri del concessionario

In regime di Gestione Diretta Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) mantenere gli impianti e le attrezzature presenti nello stesso stato in cui sono state trovate;
- e) ripristinare eventuale materiale di consumo eventualmente inutilizzabile;

In regime di gestione convenzionata Il Concessionario dovrà:

- a) praticare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed in particolare quelle agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- b) consentire a richiesta l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- c) concedere l'uso dell'impianto per manifestazioni organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
- d) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94) per quanto rientri nella competenza del concessionario, ferme restando le responsabilità che il D.lgs 626/94 pone a carico dell'Ente proprietario delle strutture sportive. Al

concessionario incombe l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate negli impianti a norma del D.Lgs 626/94.

- e) l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.
- f) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;

provvedere alla manutenzione minuta dell'impianto ed alla sua pulizia. Il concessionario permetterà e agevererà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Art. 16

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 17

Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 18

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciataro darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 19

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 20

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 21

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 22

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 25

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

ART. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.